

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

512^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 14 NOVEMBRE 1975

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 23923
Approvazione da parte di Commissione permanente	23923
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	23923

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	23938, 23939
--------------------	--------------

Svolgimento di interrogazioni:

ANSELMI Tina, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	23932, 23933
---	--------------

BUCCINI	Pag. 23937
CERAMI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	23936
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	23924, 23928
* FERMARIELLO	23934
PETRELLA	23927
* SABADINI	23930
* ZICCARDI	23932

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

C I P E L L I N I , f. f. Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-meridiana dell'11 novembre.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

LIMONI, DAL FALCO, GONELLA, ROSATI, NICCOLI e ALBARELLO. — « Istituzione dell'Università degli studi di Verona » (2314);

SANTALCO. — « Interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge 6 giugno 1975, n. 197, in materia di valutazione dei premi incentivanti erogati dalle Ferrovie dello Stato » (2315).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifiche ed integrazioni alle leggi 9 giugno 1964, n. 615, 23 gennaio 1968, n. 33, e 1º marzo 1972, n. 42, concernenti la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (2301), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha approvato il disegno di legge: FORMA ed altri. — « Modifica all'articolo 50 della legge 15 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (2173).

Svolgimento di interrogazioni

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interrogazioni.

Onorevoli colleghi, nel corso della discussione sul bilancio interno del Senato è stata lamentata la scarsa incisività dell'istituto delle interrogazioni. Può quindi destare stupore il programma eccezionalmente esiguo della seduta odierna: è tuttavia doveroso precisare che di questa situazione non sono responsabili nè il Governo nè la Presidenza del Senato, ma numerosi senatori che — adducendo motivi senza dubbio validissimi — hanno chiesto che fosse differita la data di svolgimento di interrogazioni e di interpellanze che figuravano nello schema di programma predisposto dalla Presidenza.

Si dia lettura dell'interrogazione del senatore LUGNANO e di altri senatori.

C I P E L L I N I , f. f. Segretario:

LUGNANO, TEDESCO TATÒ Giglia, PETRELLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponda al vero la notizia secondo la quale ad imputati riconosciuti colpevoli di delitti gravi e giudicati socialmente pericolosi sia stata simultaneamente concessa la sospensione condizionale della pena e, con-

seguentemente, ne sia stata disposta la scarcerazione;

se il Ministro non ritenga aberrante la decisione che, mentre definisce socialmente pericolosi personaggi già noti per essere stati implicati in numerose inchieste relative ad atti teppistici di varia natura, concede agli stessi imputati un beneficio che trova la sua ragione d'essere e dovrebbe trovare applicazione solo nei casi in cui è da presumere che coloro ai quali viene accordato si asterranno nel futuro dal commettere altri reati;

se, infine, di fronte a decisioni che hanno gravemente leso il prestigio della giustizia, il Ministro si sia avvalso dei suoi poteri costituzionali d'indagine, al fine di richiedere l'intervento del Consiglio superiore della Magistratura.

Gli interroganti, a tale riguardo, segnalano quanto è emerso durante le indagini sul barbaro assassinio di Rosaria Lopez, relativamente agli imputati Izzo e Ghira.

(3 - 1785)

P R E S I D E N T E. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

D E L L ' A N D R O, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'interrogazione, come si desume dall'ultimo periodo della stessa, fa preciso riferimento ai procedimenti giudiziari penali cui sono stati sottoposti due dei principali indiziati dell'uccisione di Rosaria Lopez: Andrea Ghira e Angelo Izzo.

In merito al procedimento a carico del Ghira va precisato che verso le ore 9,30 del 30 ottobre 1973 tre giovani bussarono alla porta d'ingresso dell'abitazione della famiglia di Marzano Corrado in via Panama 68 a Roma. Alla domestica Valentini Rina, che venne ad aprire, uno di loro, dopo aver pretestuosamente giustificato la visita, tappò la bocca con una mano e con l'altra, impugnando una pistola, le intimò di star zitta, mentre un altro dei giovani le sferrò pugni sul viso.

Caduta sul pavimento della stanza d'ingresso, la donna venne imbavagliata con un

pezzo di tenda e legata con le mani incrociate dietro la schiena. Mentre uno dei tre la teneva ferma, poggiandole il piede sulla spalla, gli altri due si inoltrarono nell'interno della casa e, imbattutisi in un'altra domestica, Pulselen Imilda, la imbavagliarono ed immobilizzarono. Indi, trovata nella propria camera da letto la moglie del padrone di casa, Pezzoli Fiorenza, dato che la stessa, terrorizzata per la pistola e le minacce, aveva assunto un contegno remissivo e disponibile, omisero di imbavagliarla e sottrassero preziosi, pistole facenti parte di una collezione ed altri oggetti per un valore complessivo di lire 10.000.000, nonché 30.000 lire in denaro contante.

La Squadra mobile della Questura di Roma riuscì ad identificare uno dei rapinatori nella persona di Ghira Andrea, riconosciuto dalla Valentini come quello che l'aveva minacciata con la pistola. Lo stesso venne arrestato in data 30 ottobre 1973 e, soltanto alla udienza dibattimentale del Tribunale, confessò di aver partecipato all'impresa criminosa. Non potendo poi escludere la presenza degli altri correi che erano stati visti dalle rapinate, l'ammise, ma soggiunse che « per motivi di coscienza non poteva farne i nomi ».

Con sentenza del Tribunale di Roma (8^a sezione) del 9 aprile 1975 il Ghira venne ritenuto responsabile di rapina aggravata, violazione di domicilio, lesioni personali volontarie aggravate per il nesso teleologico perchè commesse per eseguire la rapina e di porto abusivo di armi, reati per i quali fu ritenuta la continuazione, nonché di ricettazione continuata di due automobili. Gli vennero concesse le attenuanti generiche fondate « sulla giovane età, la mancanza di precedenti penali e la confessione sia pur limitata » e l'attenuante per il risarcimento del danno per la rapina, avendo la famiglia versato 15.000.000 a titolo di risarcimento. Complessivamente, venne condannato alla pena di anni 5 di reclusione e lire 500.000 di multa.

Avverso tale sentenza ha prodotto appello il solo imputato e la relativa discussione è fissata per il 18 novembre 1975.

Il 20 giugno 1975 il Tribunale escarcerò il Ghira per decorrenza del termine della carcerazione preventiva (18 mesi), imponendogli

una cauzione di 3.000.000, interamente versata.

È facile concludere che il riferimento degli interroganti al caso Ghira non è pertinente giacchè costui è stato tempestivamente giudicato in primo grado (tenendo conto del fatto che, per effetto della sopravvenuta legge del 14 ottobre 1974, n. 497, la Corte di assise di Roma dovette, il 19 dicembre 1974, dichiarare la propria incompetenza per materia) ed è stato escarcerato, non già per concessione della libertà provvisoria o della sospensione condizionale della pena, ma per decorrenza del termine di carcerazione preventiva.

Pertinente è, invece, il riferimento dei rilievi degli interroganti al procedimento a carico di Angelo Izzo.

In merito a tale procedimento va precisato che a seguito di querele esposte da Catini Emilio e da Blasetti Renato, rispettivamente genitori delle sedicenni Catini Elisa e Blasetti Anna Maria, si istituì procedimento penale a carico di Izzo Angelo, Parboni Arquati Giampiero e Sonnino Gianluca. A costoro vennero contestati con ordini e mandati di cattura i reati di violenza carnale in pregiudizio di Blasetti Anna Maria e ratto a fine di libidine della stessa, reati commessi il 2 marzo 1974, nonchè i reati di violenza carnale, ratto a fine di libidine e lesioni personali aggravate per il nesso teleologico in pregiudizio di Catini Elisa, reati commessi il 5 novembre 1974.

Gli atti di istruzione sommaria vennero compiuti dal sostituto procuratore della Repubblica dottor Michele Lo Piano, quelli della successiva istruzione formale dal giudice istruttore dottor Giuseppe Pizzuti.

Le richieste di rinvio a giudizio e l'ordinanza relativa furono redatte, per le rispettive competenze, dagli stessi dottori Lo Piano e Pizzuti.

Con sentenza del 30 maggio 1975, il Tribunale di Roma (7ª sezione), ha ritenuto accertato in fatto che il 2 marzo 1974 l'Izzo, il Parboni ed il Sonnino si erano recati a casa della Blasetti e, col pretesto di accompagnarla ad una discoteca a piazza Venezia, l'avevano invece condotta in una villa del Parboni dove, avendo la stessa rifiutato la

congiunzione carnale, l'avevano violentemente denudata e costretta a compiere atti sessuali (coito orale), sulle loro persone, minacciandola, a soddisfazione ottenuta, di farle passare dei guai se avesse parlato. Solo il Sonnino non era riuscito a soddisfare le sue voglie per la scadenza dei termini orari, allora vigenti, per la circolazione dei veicoli a motore.

Quanto alla Catini, lo stesso Tribunale ha ritenuto che l'Izzo e il Parboni, incontratala la sera del 5 novembre 1974, con la scusa di accompagnarla in macchina a casa, l'avevano invece condotta in via Makallè, in un appartamento-studio del Parboni. Ivi l'Izzo l'aveva minacciata con una pistola ed insieme al Parboni aveva tentato di violentarla. Non essendo riusciti in tale intento, i due avevano costretto la minorenni al coito orale, che fu praticato anche al Sonnino, sopraggiunto nel frattempo.

Le indagini svolte in sede istruttoria avevano rivelato, nonostante le diverse affermazioni degli imputati, che le ragazze non erano assolutamente deflorate.

Il Tribunale ha concesso agli imputati stessi le attenuanti generiche, giustificandole con «l'offerta di risarcimento dei danni fatta dai loro genitori» e con la suggestione della «diligante pornografia e della violenza, divulgate con i mezzi... della stampa, della cinematografia e della televisione»; ha ritenuto di unificare tutti i reati (anche quelli formalmente concorrenti, a norma della legge 11 aprile 1974) con il vincolo della continuazione, ed ha ritenuto ordinare la sospensione condizionale della pena, avendo desunto, nei confronti di tutti gli imputati, che «la prognosi del loro comportamento doveva, allo stato, essere valutata come fausta».

Ha, così, con la continuazione e con le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante del ratto, condannato l'Izzo e il Parboni ad anni 2 e 6 mesi di reclusione, ordinando la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. Ha assolto il Sonnino per insufficienza di prove dal concorso in lesioni personali volontarie e lo ha condannato per gli altri reati ad anni 2 e mesi 2 di reclusione

(pena sospesa) revocando il mandato di cattura.

Quali osservazioni possono trarsi dalla narrativa ora esposta? Gli interroganti domandano se è vero che ad imputati riconosciuti colpevoli di delitti gravi e giudicati socialmente pericolosi sia stata simultaneamente concessa la sospensione condizionale della pena e conseguentemente ne sia stata disposta la scarcerazione. Rispondo che è vero che, come ricordato in narrativa, agli imputati Izzo, Parboni e Sonnino è stata concessa, con la precitata sentenza, la sospensione condizionale della pena per i delitti, certamente gravi, innanzi precisati, dei quali erano stati riconosciuti colpevoli, sulla base, per l'Izzo ed il Parboni, della carcerazione preventiva sofferta (poco più di 6 mesi) e per il Sonnino, latitante, per « la partecipazione ad un numero minore di reati e con minore intensità »; è vero che da queste ultime circostanze il Tribunale *de quo* ha assunto che la prognosi del comportamento degli imputati doveva, allo stato, essere valutata come fausta, pur avendo lo stesso Tribunale posto in rilievo, con la stessa sentenza, l'assoluta insensibilità morale dei giudicandi.

Devo altresì ricordare che, malgrado l'assoluta insensibilità morale dei giudicandi, il Tribunale ha tuttavia concesso le attenuanti generiche, fondandole sull'offerta del risarcimento dei danni fatta dai genitori dei condannati e sulla dilagante pornografia e violenza che aggrediscono da ogni parte, divulgata con i mezzi di stampa, di cinematografia e certa televisione, e che i fatti addebitati agli imputati, pur essendosi verificati il primo il 2 marzo e il secondo il 5 novembre 1974, sono stati unificati, come d'altra parte aveva richiesto il pubblico ministero d'udienza, sotto il vincolo della continuazione, avendo il Tribunale riconosciuto sussistente il medesimo disegno criminoso.

Nè posso tacere che la sentenza in discussione non è stata impugnata dai competenti organi del pubblico ministero.

Senonchè, dalle informazioni assunte e dalle indagini accuratamente espletate dal Procuratore generale della Repubblica pres-

so la Corte d'appello di Roma, non è risultato alcunchè che, dall'esterno, possa aver turbato gli organi giudiziari implicati nella vicenda, elementi di turbativa non potendosi ritenere nè le semplici richieste di informativa svolte da un magistrato e da un senatore della Repubblica presso il procuratore dottor Siotto, nè l'attestazione, fatta dallo stesso magistrato che aveva richiesto informative al dottor Siotto, presso il giudice istruttore dottor Pizzuti, secondo la quale l'imputato Parboni era studente universitario ed aveva il padre ammalato, e neppure altra richiesta di informativa rivolta da altro magistrato al sostituto procuratore della Repubblica dottor Lo Piano.

Non risultando, pertanto, elementi dai quali possano desumersi comportamenti illeciti sotto il profilo penale o disciplinare, resta il discorso politico sulla sufficienza degli elementi posti a sostegno delle decisioni giurisdizionali qui in discussione e sulla coerenza o meno tra motivazione e dispositivo della precitata sentenza; ma tale discorso che, ovviamente, non può tradursi in sindacato giuridico sulle decisioni di organi giurisdizionali, costituzionalmente precluso al Ministro di grazia e giustizia, è implicito nelle notazioni poste innanzi in rilievo.

Peraltro, contro le osservazioni precedentemente svolte in critica alla sentenza più volte citata, si dovrebbe ricordare che gli imputati Izzo, Parboni e Sonnino erano all'epoca dei fatti incensurati e che appare quanto meno strano che in entrambe le occasioni, mentre agli imputati non sia riuscita la naturale congiunzione carnale (per le reazioni delle vittime risultate, infatti, non deflorate), sia invece riuscito il coito orale. Ciò, tuttavia, finirebbe col risolversi in una lunga discussione di merito.

Pur nell'impossibilità, dunque, in carenza di dati atti ad indiziare comportamenti penalmente e disciplinarmente illeciti, di censurare, ai fini dell'inizio di eventuali procedimenti, le predette decisioni giurisdizionali e l'uso che del potere di impugnazione è stato fatto dai competenti organi del pubblico ministero e pur nel doveroso rispetto delle precitate deliberazioni giudiziarie, non posso tuttavia esimermi dal rilevare in sede politi-

ca che episodi dai quali, comunque, nascono dubbi e perplessità in ordine a decisioni giudiziarie non sono certo produttori al fine di rinsaldare il prestigio della giustizia. Se, pertanto, rilevo che nel concreto esercizio delle funzioni giudiziarie non soltanto deve essere scrupolosamente osservata la legge ma deve anche, nei limiti, si intende, del possibile, essere impedita ogni circostanza che generi nei cittadini dubbi o perplessità in relazione all'operato di organi giudiziari, non manco del doveroso rispetto nei confronti degli stessi organi, ma anzi, nello stretto ambito della sua competenza politica, tendo ad accrescere il prestigio dell'amministrazione della giustizia e conseguentemente a ridonare al cittadino la fede, della quale egli è indubbiamente capace, nel diritto e nelle istituzioni democratiche.

P E T R E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Devo ringraziare vivamente il Sottosegretario per i dettagli che ha voluto fornire. Mi sia consentito, proprio per l'occasione che ci ha fatto presentare l'interrogazione, cioè il barbaro assassinio di Rosaria Lopez, il terribile fatto del Circeo, di dire qualche parola, anche qui in Parlamento, per esprimere l'orrore per il fatto e la costernazione, il dolore, la pietà per le due ragazze, per quella che ha perso la vita e per l'altra che conserverà sempre nel suo pensiero l'orrore delle sevizie patite.

Mi sia consentito aggiungere che fatti del genere, cioè fatti collegati alla violenza sessuale, pare stiano aumentando con una progressione allarmante. La stessa fine dello scrittore Pasolini è un fatto terribile e nel contempo emblematico. E, come ogni tragico emblema della vita sociale, fatti del genere si prestano da un lato a spiegazioni di una evidente ma inappagante chiarezza (come ogni evento, per il fatto stesso d'essere cosa accaduta) ma, dall'altro, anche ad un inesplicabile e altrettanto inappagante rifiuto della ragione, rifiuto che può essere vinto solo considerando che l'umanità non è ancora uscita dalla sua preistoria.

Aprire l'umanità alla storia (che è la storia dell'umanità non alienata) spetta alle classi lavoratrici. Ad esse compete il compito grandioso di trasformare, assieme alle strutture sociali, l'uomo, privandolo della sua felinità.

Detto questo, dobbiamo contestare l'attuale fase storica della società per quello che essa è: portata strutturalmente a mercificare tutto, perfino la donna, perfino la coscienza degli uomini, esasperando, con l'esaltazione dell'individualismo, la violenza sopraffattrice, privilegiando quindi l'istinto di morte, « tanatos », all'istinto di vita, all'« eros ». Negativi sono quindi i valori storici che questa società oggi esprime, senza che siano sorti valori nuovi, sostitutivi di altri scomparsi o degenerati.

Questo segno di decadenza investe anche l'attività giurisdizionale, alla quale faceva riferimento, con dovizia di particolari, il sottosegretario Dell'Andro. Questi segni di decadenza si riflettono nello stesso modo di essere della giustizia. Ciò ci porta a riflettere sul problema della responsabilità morale, civile e disciplinare-amministrativa del giudice e ci porta anche ad operare quella distinzione tra vigilanza e responsabilità, il cui senso non dobbiamo mai smarrire, la prima essendo non solo strumentale rispetto alla seconda, ma virtuale leva di rinnovamento. La vigilanza sul giudice si può esprimere con la critica pubblica e in prospettiva nel controllo popolare, ma occorre sin da ora una più puntuale osservanza del suo dovere da parte dell'organo politico, cioè il Ministro di grazia e giustizia, al quale compete sia questa facoltà di vigilanza, sia la possibilità di iniziare procedure disciplinari che ben possono essere riconosciute a gravi errori di grammatica giuridica come quelli che l'onorevole Sottosegretario ha, in questa sede, elencati. Si sono avuti anche altri casi del genere e tragiche sono state poi le conseguenze di questi errori. Occorre, è vero, distinguere la vigilanza dal controllo disciplinare che spetta al Consiglio superiore della magistratura, organo costituzionale forse troppo staccato da noi, ma occorre pur sempre che entrambi siano rigorosamente esercitati.

Abbiamo sentito riferire dall'onorevole Sottosegretario degli interventi « informati-

vi » di due magistrati a favore di quei delinquenti che compiono il delitto del Circeo e si è parlato anche di un senatore che si è mosso, che è andato a parlare con il giudice, con il procuratore della Repubblica.

Non viviamo con gli occhi bendati, non possiamo a questo punto tacere e non possiamo non ricordare anche al Consiglio superiore della magistratura che deve esercitare il maggior rigore nei controlli, anche in quelli che, nella specie, si rendono necessari, usando senza riguardi e reticenze gli strumenti di cui è in possesso.

Concludo rapidamente dicendo che la stragrande maggioranza del nostro popolo lavoratore, profondamente onesto, è turbata non solo da atti delinquenziali di questo genere ma anche dal modo con il quale vengono adoperati malamente gli strumenti della legge. I nostri lavoratori meritano una giustizia più credibile.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Sabadini. Se ne dia lettura.

C I P E L L I N I , f. f. Segretario:

SABADINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere in relazione alle vicende ed alle responsabilità che stanno alla base del rinvio, da parte del Tribunale di Potenza, alla Corte di cassazione, degli atti relativi al processo contro alcuni dei principali imputati, fra i quali il missino Ciccio Franco, per i disordini provocati a Reggio Calabria negli anni 1970-1971.

Dalle informazioni concordi della stampa emerge, infatti, che gli atti del processo — che aveva già subito un primo rinvio alla precedente udienza del 13 gennaio 1975 — alla udienza del 25 giugno sono stati rinviati alla Corte di cassazione, ravvedendo in alcuni dei gravi reati contestati — fra i quali quello di vilipendio delle Forze armate previsto dall'articolo 290 del codice penale — la competenza della Corte d'assise.

Ora, è incredibile, ed appare inverosimile, che tale situazione, tanto evidente da non costituire neppure, sul piano giuridico, il più semplice dei problemi, possa essere sfug-

gita ai giudici in sede di rinvio a giudizio, o essere stata risolta erroneamente, tanto più che gli atti sono stati esaminati anche dalla Corte di cassazione, la quale da Reggio Calabria ha rimesso il processo al Tribunale di Potenza per legittima suspizione.

Episodi di tal genere, che da alcuni anni si accavallano nel nostro Paese, che finora hanno contribuito ad impedire che si accertassero responsabilità e che si facesse giustizia e che sono stati e sono di grave ostacolo a stroncare le trame eversive del fascismo e di ogni violenza, generano sfiducia nel corretto, responsabile, democratico funzionamento degli organi dello Stato, e pertanto, oggi più che mai, non possono più essere tollerati.

(3 - 1696)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

D E L L ' A N D R O , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Va premesso che il giudice istruttore di Reggio Calabria concluse con sentenza di rinvio a giudizio il processo contro Calafiore più 16 imputati, tra i quali Francesco Franco, dato che prosciolsse alcuni imputati da varie imputazioni. Sollevata eccezione di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, aderendovi, a norma dell'articolo 58 del codice di procedura penale, trasmise il processo ad un organo giudicante di altro distretto di corte d'appello corrispondente — quanto alla competenza *ratione materiae* — all'organo indicato nella sentenza di rinvio. Nella specie venne indicato il Tribunale di Potenza; e il processo venne rimesso alla Procura della Repubblica di Potenza.

Si deve ricordare anche che l'ordinanza di rimessione della suprema Corte riguardava anche altri cinque processi a carico di Francesco Franco ed altri: tali procedimenti attecchivano a reati commessi a mezzo della stampa per i quali occorreva procedere con il rito direttissimo ed a reati comuni per i quali si procedeva con istruzione sommaria.

Orbene, per una parte dei procedimenti minori a carico del Franco si giunse al dibattimento sin dal 13 gennaio del 1975, con rinvio a nuovo ruolo per malattia dello stes-

so Franco confermata dagli accertamenti medici fatti esperire dal tribunale.

Nel frattempo la procura, dopo aver provveduto alle notifiche dell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione, aveva trasmesso, nel gennaio 1975, al Tribunale di Potenza il procedimento contro Calafiore più 16 imputati.

Con la richiesta di decreto di citazione da parte della Procura, tutti i processi a carico dell'imputato Franco venivano finalmente a trovarsi nella stessa fase di giudizio e poteva, quindi, fissarsi il dibattimento alla data del 25 giugno 1975.

Ora, al dibattimento del 25 giugno, occupandosi del processo contro Calafiore ed altri 16 imputati, il Tribunale di Potenza non ha potuto non rilevare l'errore nel quale era incorso il giudice istruttore di Reggio Calabria estensore della sentenza di rinvio a giudizio.

Invero, l'esistenza, tra gli altri capi di imputazione, del reato di vilipendio delle Forze armate per il quale è espressamente prevista dagli articoli 29 e 46 del codice di procedura penale la competenza della corte d'assise, comporta lo spostamento dell'intero processo alla competenza dell'organo giudiziario superiore.

Il Tribunale, dunque, ritenne di sollevare conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 35 del codice di procedura penale, considerata la connessione dei vari reati per i quali erano imputati il Calafiore e gli altri, rigettando, nel contempo, una richiesta del pubblico ministero di separazione dei giudizi a carico del Franco e di altri sei soggetti imputati di reati di competenza esclusiva del tribunale. Il Tribunale, peraltro, decise di procedere in contumacia di Franco e degli imputati assenti per gli altri procedimenti istruiti ritualmente a Potenza e per i quali appariva la sicura competenza del tribunale stesso.

I vari procedimenti minori furono unificati nel dibattimento che si chiuse con sentenza dibattimentale del 15 luglio 1975.

Con questa sentenza Francesco Franco venne riconosciuto colpevole, tra l'altro, dei delitti di istigazione a delinquere, di apologia di reato, di diffamazione e condannato alla

pena di anni 4 di reclusione, lire 80.000 di ammenda, per alcune contravvenzioni, con l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.

In base ai dati riferiti, e con particolare riguardo al ritardo nella definizione del processo indicato dall'interrogante, si può giungere ad alcune conclusioni.

È evidente, in primo luogo, che causa unica della denuncia di conflitto sia stato l'errore indiscutibile del giudice istruttore di Reggio Calabria, che la Corte di cassazione non poteva, neppure incidentalmente, correggere, essendo investita solo della questione del legittimo sospetto. Infatti — è bene ripetere — solo dopo la trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza, e in sede dibattimentale, fu possibile sollevare il conflitto.

Condivido i dubbi dell'interrogante allorché si chiede come mai la sentenza di rinvio a giudizio, ricordata in narrativa, abbia attribuito la cognizione della causa al Tribunale e non alla Corte d'assise di Reggio Calabria per il delitto di vilipendio delle Forze armate di cui all'articolo 290 del codice penale. Senonché, in mancanza assoluta di elementi od indizi atti a far sorgere sospetto di dolo o colpa grave da parte del giudice, è costituzionalmente vietato entrare nel merito della valutazione giurisdizionale che attribuì la competenza del processo al Tribunale e non alla Corte d'assise di Reggio Calabria. Tanto più che, da informazioni personalmente assunte, la predetta decisione del giudice di rinvio fu assunta in contrasto con la richiesta del pubblico ministero e, pertanto, con piena consapevolezza.

D'altra parte, avendo il Tribunale di Potenza, ritenendosi incompetente a giudicare il delitto di cui all'articolo 290 del codice penale, elevato conflitto presso la Corte di cassazione ed essendo ancora in corso il giudizio sul conflitto, nulla può giuridicamente essere chiarito allo stato. Soltanto a seguito della conclusione del giudizio della Corte di cassazione sul conflitto di competenza sarà possibile, sempre in termini formalmente giuridici, stabilire che la decisione del giudice di rinvio è erronea e che esattamente il Tribunale di Potenza ha ritenuto la competenza della Corte d'assise e non del Tribunale.

Ogni discorso politico nella pendenza del predetto giudizio risulterebbe certamente inopportuno. Sarebbe tuttavia auspicabile, specie nel momento tanto delicato che attraversa il paese, che non si ripetessero episodi che comunque ritardano, e non di poco, l'accertamento delle responsabilità penali.

Pur nel doveroso riserbo nei confronti delle decisioni giurisdizionali e nell'impossibilità, in carenza di dati atti ad indiziare dolo o colpa grave nel comportamento del giudice, d'investire gli organi competenti ad iniziare procedimenti penali o disciplinari, non posso tacere che la celerità nell'accertamento delle responsabilità penali molto gioverebbe a ridare fiducia al cittadino nel corretto, responsabile funzionamento degli organi dello Stato; sono convinto che gran parte delle delusioni « politiche » dei cittadini e l'origine o almeno uno dei fattori più rilevanti della decadenza della situazione politica nella quale si versa è da ravvisare nella mancanza di fiducia nell'operato dell'amministrazione della giustizia.

Meno dubbi e meno contrasti tra organi giudicanti, e conseguentemente un minor numero di conflitti di competenza, accelerando l'individuazione e la repressione della violenza, ridonerebbero fede nella « certezza del diritto »; e se è vero che questa non va mitizzata, è altresì vero che il cittadino ha un primo, fondamentale diritto: quello di sapere con certezza qual è il suo giudice naturale e di esser sicuro che ogni trama eversiva ed ogni violenza sarà sicuramente e celermente stroncata da uno Stato che dalla democraticità trae elementi di decisa e pronta repressione delle trame comunque eversive e della violenza politica e comune.

Ringrazio pertanto l'interrogante per avermi dato modo di riaffermare, pur nel doveroso rispetto delle decisioni giurisdizionali e nella costituzionale impossibilità di entrare nel merito delle decisioni stesse, in carenza di dati atti ad individuare comportamenti illeciti, che la democrazia italiana certamente si consoliderà ed il paese crescerà civilmente soltanto quando il cittadino sarà veramente vicino ai suoi giudici con incrol-

labile fede nei valori del diritto e della giustizia.

S A B A D I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* S A B A D I N I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, sento il dovere non solo di prendere atto, ma di esprimere il mio vivo apprezzamento per le parole espresse a conclusione del suo dire dall'onorevole Sottosegretario, convinto, come sono, della sincerità dell'animo che le sorregge.

Infatti, che non vi sia una giustizia rapida, che vi siano tanti conflitti, spostamenti di competenze e così evidenti errori, tutto ciò colpisce profondamente la fiducia dei cittadini non solo nella giustizia, ma nelle istituzioni che sorreggono lo Stato democratico che noi vogliamo non sia sovvertito, nè colpito, ma anzi rafforzato nel suo ordine e nella sua democrazia.

Tuttavia non posso non esimermi, associandomi in fin dei conti a quanto ha già detto l'onorevole Sottosegretario, dal rilevare come nei fatti siano stati commessi errori giuridici talmente gravi e talmente macroscopici da non poter puramente e semplicemente parlare di fede non chiara da parte di chi li ha commessi; comunque un pensiero deve pur essere espresso al riguardo data la dimensione delle contraddizioni rilevate dallo stesso pubblico ministero, il quale all'udienza del 25 gennaio presso il Tribunale di Potenza non ha esitato a parlare di errore imperdonabile. Non credo che ci sia bisogno di parlare con esperti e conoscitori del diritto: basta l'articolo 290 del codice penale per poter affermare che si tratta di competenza della Corte d'assise.

Ebbene, non esistevano, onorevole Sottosegretario, problemi di interpretazione, difficoltà di interpretazione; non esisteva nulla di tutto questo; veramente si è trattato di un errore macroscopico, di un errore imperdonabile come diceva il pubblico ministero dottor Forte e come è stato rilevato dall'intera stampa.

Ho dei dubbi sulla mancanza di possibilità da parte della Corte di cassazione non di rilevare l'errore, ma di omettere la trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza e di rinviarli invece al Tribunale di Reggio Calabria, poichè era evidente che si trattava di scegliere un giudice incompetente in modo manifesto. Ed allora vi è da pensare che deliberatamente si tende a perdere tempo, a rinviare l'accertamento di responsabilità su fatti che sono di gravità estrema, che hanno non soltanto sconvolto la città di Reggio Calabria ma che, nell'intento di coloro che li hanno promossi, tendevano a minacciare e a colpire il paese intero.

E allora ecco, onorevole Sottosegretario, una osservazione. In casi di questo genere mi rendo perfettamente conto della difficoltà nella quale si trova il Ministro, nell'ambito della legislazione attuale, a promuovere qualche iniziativa, a prendere qualche provvedimento, a promuovere un'indagine. Però è vero che la legge sulle guarentigie della magistratura, della quale noi vogliamo, sosteniamo e difendiamo la più assoluta autonomia e indipendenza, agli articoli 13 e 18 permette almeno di indagare; proprio l'articolo 18 parla di comportamenti i quali ledano il prestigio dell'ordinamento giudiziario. Ora, se non sono queste iniziative ed errori che ledono il prestigio dell'ordinamento giudiziario vi chiedo quali altri se ne possano rintracciare.

Diciamo tutto questo non solo con animo amaro per la situazione politica nella quale fatti come quelli di Reggio Calabria hanno gettato il paese e per i rischi che hanno fatto correre. Lo diciamo anche per la situazione politica più generale la quale richiede, come lei ha detto, onorevole Sottosegretario, che le istituzioni siano difese, che l'ordine democratico sia non solo difeso ma rafforzato nel pieno rispetto dell'indipendenza della magistratura che pure non solo deve essere consapevole dell'arte richiesta nell'esercizio certamente difficile di tale funzione ma anche pienamente responsabile di essere un baluardo, un pilastro della giustizia e della democrazia nel nostro paese.

Devo dichiararmi soddisfatto o insoddisfatto. Di quanto lei ha detto, onorevole Sot-

tosegretario, sono soddisfatto. Della situazione generale, del ripetersi di avvenimenti di questo genere certamente non posso dichiararmi soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Ziccardi e di altri senatori. Se ne dia lettura.

T E D E S C O T A T O ' G I G L I A ,
f. f. Segretario:

ZICCARDI, PETRONE, FERMARIELLO, GIOVANETTI, BIANCHI, GAROLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* — Premesso:

1) che nella città di Matera esiste una diffusa disoccupazione;

2) che nei « Sassi » (complesso di case dichiarate inabitabili) si è creata una situazione preoccupante per la mancanza di un organico programma di pulizia e di tutela igienico-sanitaria;

3) che nelle ultime settimane, con fondi stanziati dalla Regione Basilicata, un certo numero di operai sono stati adibiti, con notevole utilità, a lavori di pulizia e di sistemazione,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si intenda concordare con la Regione Basilicata ed il comune di Matera un organico programma di adeguata e stabile occupazione dei lavoratori disoccupati per la pulizia e la tutela igienico-sanitaria della zona dei « Sassi » attraverso:

a) la realizzazione di un piano di cantieri di lavoro da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) lo stanziamento di fondi dell'assistenza pubblica per integrazioni ai contributi assicurativi ed ai salari da parte del Ministero dell'interno;

c) l'utilizzazione di fondi della Regione Basilicata anche per assicurare pieno salario e totale copertura contributiva e assicurativa ai lavoratori da occupare nei cantieri di lavoro.

(3 - 1710)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

A N S E L M I T I N A , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Ministro del lavoro, condividendo le preoccupazioni espresse dagli onorevoli interroganti sull'incremento della disoccupazione registrato nella città di Matera e sulle condizioni igienico-sanitarie dei due rioni cittadini Sasso Caveoso e Sasso Barisano, ha disposto l'istituzione, in via straordinaria, di un piano di cantieri di lavoro in ordine al quale è stata interessata l'amministrazione comunale per la presentazione dei relativi progetti.

Per quanto concerne la richiesta integrazione del trattamento economico degli addetti ai cantieri summenzionati, si fa presente che la questione può ritenersi superata dai miglioramenti apportati con la legge 6 agosto 1975, n. 418, che, oltre ad assicurare una più ampia tutela previdenziale ed assistenziale, ha aumentato notevolmente la misura dell'assegno giornaliero.

Rendo noto infine che il Ministero dell'interno, pur non rientrando nella propria competenza interventi straordinari di questo tipo, non ha mancato di tenere in particolare considerazione la situazione della provincia di Matera a favore della quale sono stati erogati nel corrente anno contributi per 90 milioni, dei quali il prefetto ne ha destinati 35 per le particolari esigenze della città di Matera.

Z I C C A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* Z I C C A R D I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendiamo atto delle dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo.

Con l'interrogazione presentata, non abbiamo voluto sollevare il problema della piena occupazione in una città come Matera dove vi sono 2.750 disoccupati iscritti nelle liste di collocamento e alcune migliaia di giovani in cerca di prima occupazione che, purtroppo, non riescono a trovare. Abbiamo sollevato il problema dei « Sassi » perchè è di rilevante importanza nazionale, così che la nostra interrogazione non ha solo valore locale.

È in corso di espletamento un concorso internazionale per stabilire il destino di questo complesso urbanistico unico al mondo e tra i più antichi: ebbene, in attesa che si espliciti tale concorso e che, dopo di esso, si redigano i piani particolareggiati per organizzare su basi nuove la vita urbanistica di quella parte della città, siamo preoccupati che il complesso delle case e dei servizi che sono stati abbandonati vada deteriorandosi sempre più, deterioramento che potrà portarci domani ad aver bisogno di più fondi per far fronte alle esigenze di ristrutturazione urbanistica. Insieme a questo vi possono essere problemi di carattere sanitario: in quelle zone non vive nessuno, cresce l'erba.

Partendo da questi presupposti, cosa abbiamo proposto (diamo atto al Ministero del lavoro che si è mosso ma vorremmo che poi ci fosse un coordinamento con le altre amministrazioni dello Stato)? Abbiamo detto: ci sono diversi fondi presso i Ministeri del lavoro e degli interni ed altri Ministeri: mettiamoli insieme e costituiamo un fondo unico destinato alla manutenzione ordinaria nei « Sassi » in attesa che si espliciti il concorso e che si vada alle decisioni operative sul piano urbanistico.

Pertanto, mentre ci dichiariamo sostanzialmente soddisfatti delle dichiarazioni dell'onorevole Segretario, ribadiamo la necessità che ci sia un coordinamento dei vari ministeri, coordinamento esteso alla regione Basilicata e al comune di Matera per assicurare una manutenzione ordinaria dei « Sassi » che blocchi l'attuale deterioramento di questo complesso urbanistico, eviti la possibilità del verificarsi di malattie e conservi le migliori condizioni per andare all'attuazione dei piani particolareggiati.

P R E S I D E N T E . Segue una interrogazione dei senatori Fermariello e Abenante. Se ne dia lettura.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A ,
f. f. Segretario:

F E R M A R I E L L O , A B E N A N T E . — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure intenda adottare

per vietare l'uso, nella lavorazione della pelle, dei collanti che paralizzano e per impedire nel modo più assoluto, in tali lavorazioni, lo sfruttamento di minori.

(3 - 1781)

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ANSELMITINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si conviene con gli interroganti sulla gravità assunta dal problema delle polineuriti tossiche da collanti cui sono soggetti i lavoratori non solo delle industrie calzaturiere ma anche di altri settori produttivi.

Il Ministero del lavoro, fin dall'insorgere del fenomeno, ha promosso varie iniziative che possono riassumersi nei seguenti punti: primo, in una indagine con il Ministero della sanità (Istituto superiore di sanità) per la ricerca etiopatogenetica; secondo, in una vigilanza speciale effettuata presso le aziende del settore delle pelletterie per controllare l'igiene dell'ambiente e la prevenzione contro il rischio professionale in questione; terzo, nell'invio di circolari agli ispettori provinciali del lavoro con le indicazioni specifiche delle misure igieniche e prevenzionali più adeguate da adottarsi nelle aziende per evitare e ridurre il rischio; quarto, nella predisposizione ed effettuazione di corsi di aggiornamento per ispettori del lavoro in materia di igiene e di prevenzione, con particolare riguardo alle malattie professionali da solventi; quinto, infine, nella partecipazione, da parte di ispettori medici centrali, a riunioni scientifiche e gruppi di lavoro per lo studio e la definizione dei molteplici aspetti clinico-tossicologici, igienico-sanitari, prevenzionali ed assicurativi concernenti la tecnopatia in esame.

Il complesso di tali misure non ha però eliminato il fenomeno in questione che invece, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni più estese per la tendenza tuttora in atto a trasferire fuori della fabbrica tutte le lavorazioni che richiedono l'impiego di sostanze nocive.

Tale emarginazione ha assunto in alcune regioni e in particolare nel napoletano una

notevole rilevanza dato che una stima, sia pure approssimativa, consente di stabilire in circa 20.000 i luoghi di lavoro presso i quali circa 90.000 piccoli artigiani e lavoratori a domicilio svolgono lavorazioni con impiego di solventi.

Da qui l'impossibilità da parte dei competenti organi ispettivi di svolgere una capillare e proficua azione di vigilanza in considerazione sia della carenza degli organici sia, soprattutto, del fatto che gran parte dei luoghi di lavoro trovasi nella stessa abitazione del lavoratore.

Per affrontare e risolvere questo aspetto, il Ministero del lavoro ha, tra l'altro, in fase di avanzata elaborazione un provvedimento attuativo dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, che determina, appunto, l'elenco delle sostanze e dei materiali nocivi il cui impiego è vietato nel lavoro a domicilio.

Voglio dire che essendo io presidente della Commissione per l'attuazione della legge sul lavoro a domicilio questo elenco è già stato fatto ed è in fase di applicazione il decreto applicativo.

Contestualmente, sono in corso iniziative per coinvolgere nell'azione di vigilanza tutte le autorità sanitarie locali in modo da poter esperire gli accertamenti preventivi sia sull'idoneità ambientale sia sull'idoneità fisica di coloro che vengono coinvolti nei processi di lavorazione, ivi compresi i minori nei confronti dei quali, come è certamente noto agli interroganti, la legge n. 977 del 1967 fissa particolari divieti di occupazione.

In relazione anche ad alcune iniziative prese da enti locali e da organizzazioni sindacali in varie zone del paese interessate a questo problema e sempre anche in riferimento alla attuazione della legge sul lavoro a domicilio, è stato rilevato proprio da indagini compiute con le strutture ospedaliere che, quando i collanti vengono usati presso le abitazioni, si determinano condizioni ambientali di umidità, di calore, eccetera, che rendono nocive materie che invece nella fabbrica, con determinati dispositivi o in diverse condizioni di aereazione, non hanno la gravità che si riscontra nelle abitazioni. Quindi vi è un problema di applicazione della legge del lavoro

a domicilio che, dovendo ridurre il fenomeno di tale forma di lavoro, permetterebbe appunto di assorbire situazioni che diversamente è estremamente difficile poter fermare, dal momento che il lavoro a domicilio è prevalentemente un lavoro clandestino: non metterlo in luce significa quindi non avere gli strumenti operativi per poter fare i necessari controlli.

Alcuni convegni hanno appunto messo in rilievo la nocività di talune materie; ora si tratta di individuare, soprattutto attraverso le commissioni comunali, che la legge sul lavoro a domicilio prevede, dove esiste il lavoro a domicilio e, portandolo fuori dalla clandestinità, di poter utilizzare gli elementi di conoscenza di cui si dispone in modo da evitare l'uso di materie che all'interno della fabbrica, in determinate condizioni, non hanno la stessa nocività di quando vengono adoperate in ambienti familiari, prevalentemente nelle cucine, dove vi sono anche le evaporazioni delle pentole alle quali la donna casalinga prevalentemente accudisce, mentre nello stesso tempo è anche lavorante a domicilio.

Per il problema dei minori, la difficoltà, non solo e non tanto nelle fabbriche ma soprattutto presso le abitazioni, consiste nel riuscire ad impedire che i bambini accudiscano a questi lavori che hanno dato luogo fra l'altro a forme di paralisi ed anche ad incidenti estremamente gravi.

F E R M A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **F E R M A R I E L L O .** Sono assai grato al sottosegretario Anselmi per la risposta. In effetti anche io conosco la difficoltà della materia. È indubbiamente non agevole stabilire che cosa fare in concreto anche perché talvolta si ha la tendenza ad arrendersi di fronte a difficoltà senza dubbio assai marcate. La vicenda dei collanti, che è una vicenda nazionale, a Napoli si esprime in modo drammatico. È questo uno degli aspetti del quadro napoletano: un quadro abbastanza grave per tanti aspetti. Sappiamo che vi è un uso assai diffuso dei minori nel lavoro che

tratta i collanti. Tali minori spesso appartengono alla famiglia che svolge la sua attività nel campo della pelletteria.

L'uso dei minori esprime anch'esso la conseguenza di un quadro generale di disoccupazione. Sappiamo che vi sono bambini dagli otto ai tredici anni che lavorano ore intere in quegli ambienti che lei, onorevole Sottosegretario, ha poco fa ricordato, con conseguenze gravissime non solo per la diffusione della tubercolosi ma anche per le paralisi da collante. Vi è, pertanto, già questo primo fenomeno che per certi aspetti è sconcertante.

Vi è poi, in secondo luogo, il problema degli ambienti insalubri. Questo tipo di lavoro viene di solito svolto in bassi, in sottoscale, in sotterranei, con quegli aggravamenti, quindi, che lei, onorevole rappresentante del Governo, ricordava. Siamo di fronte ad aziende non attrezzate dal punto di vista dei locali, senza aereazione, il che produce un moltiplicarsi degli effetti nocivi. Entrare in questi sotterranei è desolante per chi come me non ha a che fare con questa materia dei collanti. Bastano, infatti, pochi minuti per dare un senso di angoscia. Evidentemente coloro che lavorano in quelle condizioni sono così abituati a questi ambienti che arrivano addirittura alla morte senza accorgersene. È veramente incredibile!

Non vi sono del resto iniziative che consentano a questi artigiani di accorparsi in stabili meglio attrezzati. È un problema molto complesso, specie in una città come Napoli.

In terzo luogo vi è l'aspetto della diffusione del lavoro precario, nella fattispecie il lavoro a domicilio, su cui, forse, prima o poi, occorrerà fare un punto. Per lo meno a Napoli, infatti, incontriamo difficoltà estreme nell'applicare la legge. Vi è inoltre, anche per effetto della crisi economica, la tendenza oggettiva a decentrare la produzione. Quindi se in questo momento vi è un settore in sviluppo è proprio quello dell'appalto e del lavoro a domicilio. Si tratta di un fenomeno molto vasto che occorrerà ad un certo momento esaminare attentamente.

È poi difficile il controllo della produzione anche perché vige il principio del segreto

industriale. È quindi impossibile a Napoli, anche d'intesa con l'INAIL, gli ospedali, eccetera, venire a conoscenza della composizione chimica dei collanti adoperati anche perchè ciò comporta talvolta analisi molto complicate.

L'INAIL, comunque, aiutato forse dai seminari di cui l'onorevole Sottosegretario ha parlato, dovrà fare qualche passo innanzi per inquadrare bene la malattia anche ai fini degli interventi sanitari preventivi e previdenziali.

Le preoccupazioni da lei espresse, onorevole rappresentante del Governo, sono quindi anche le nostre. Il punto che vorrei sottolineare è che talvolta, data la difficoltà della materia, vi è la tentazione ad arrendersi. Sarei assai grato al Ministro del lavoro se potesse seguire con impegno e passione questa faccenda per aiutarci ad uscire da situazioni che sono umanamente e socialmente assai angosciose.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Cipellini e di altri senatori. Se ne dia lettura.

ZICCARDI, f. f. Segretario:

CIPELLINI, DE MATTEIS, SIGNORI, LICINI, CORRETTO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che l'ENAOI (Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori) sta procedendo ad assumere «a chiamata» circa 150 dipendenti e precisamente:

n. 77 di concetto — ruolo educativo e servizio sociale;

n. 39 esecutivi — ruolo amministrativo;

n. 19 ausiliari;

n. 13 operai.

Tali assunzioni — precedute, pare, recentemente, da altre — oltre a violare precise norme della Costituzione, sono altresì provocatorie ed offensive nel momento in cui si stanno per varare le norme sul riassetto del parastato e la soppressione degli enti inutili, con conseguente distribuzione del personale presso altri enti.

(3 - 1534)

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduta questa interrogazione.

Segue un'interrogazione del senatore Buccini. Se ne dia lettura.

ZICCARDI, f. f. Segretario:

BUCCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Premesso:

che la normativa doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è, in larga parte, la letterale ripetizione di norme già contenute nella legge autarchica del 1940 e che, fra l'altro, manca tutta la parte riguardante la normativa penale doganale;

che, nel 1974, è ancora in vigore il regolamento doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, causa di insufficienze amministrative e di inutili adempimenti, aggravati da un assurdo accentramento burocratico, ostacolo primario alla creazione di una moderna organizzazione doganale;

che quanto lamentato provoca, a carico del Paese, un alto prezzo in termini economici, mentre i consumatori subiscono inutili costi aggiuntivi sui valori delle merci,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se non ravvisino l'urgenza di provvedere alla sostituzione del regolamento doganale del 13 febbraio 1896, n. 65;

2) se, per rendere più moderna, agibile e meno costosa l'organizzazione del settore, non ravvisino la necessità di predisporre, fra l'altro, norme dirette:

a) ad affidare all'Ufficio legislativo del Ministero delle finanze il compito di ridurre e coordinare l'enorme numero di circolari doganali, causa frequente di disfunzioni amministrative;

b) ad affidare concretamente ai funzionari doganali la necessaria responsabile autonomia decisionale.

(3 - 1381)

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

C E R A M I, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondo per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

È veramente difficile, ad opinione del Governo, poter condividere certi giudizi che appaiono in realtà assai distanti dal quadro di concretezza verso il quale è avviata la produzione legislativa di questi ultimi anni.

Esaminando retrospettivamente la situazione, rilevo che nell'ultimo quinquennio sono stati emanati ben cinque provvedimenti normativi, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti nelle leggi di delega n. 29 del 1968 e n. 740 dell'anno successivo.

Si citano, nell'ordine:

il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1130, relativo al transito comunitario; alla circolazione, cioè, delle merci fra i paesi membri della Comunità economica europea;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133, concernente l'armonizzazione delle disposizioni riguardanti il regime del perfezionamento attivo, il regime dei depositi doganali ed il regime delle zone franche;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1134, concernente l'armonizzazione delle disposizioni riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale e la custodia temporanea delle merci stesse;

il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, concernente modificazione ed aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale;

e da ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, con il quale è stata completata l'opera di modifica ed aggiornamento della legislazione doganale.

Tali nuove disposizioni, assieme a quelle preesistenti rimaste in vigore, sono state poi raccolte e coordinate nel « testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e formato complessivamente di 352 articoli.

Non si comprende, perciò, il significato del rilievo secondo il quale il testo unico sarebbe in larga parte la letterale ripetizione della legge del 1940; in realtà solo il titolo VII relativo alle violazioni (60 articoli) riproduce integralmente — salvo taluni inasprimenti di pene — il corrispondente titolo IX della legge del 1940. D'altra parte, i motivi per i quali fu tralasciato l'aggiornamento della parte relativa alle violazioni — espressamente previsto dall'articolo 2, punto 26, della cennata legge di delega 23 gennaio 1968, n. 29 — sono stati ampiamente esposti nella relazione illustrativa al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18.

È appena il caso di ribadire che fu proprio l'attuazione del suddetto punto 26 a sollevare problemi di notevole complessità, soprattutto a causa della indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi inerenti alla materia in esame. Particolarmente arduo è apparso il criterio di stabilire quale modello doversi seguire nella configurazione delle diverse fattispecie di illeciti e delle circostanze diminuenti speciali, e quali, inoltre, le linee direttive per operare una discriminazione fra le varie ipotesi di illeciti, penali e civili, anche al fine di attuare la « depenalizzazione » di talune infrazioni doganali, oggi sanzionate penalmente, che pur sembrava voluta dal legislatore delegante e che è da ritenersi, peraltro, in armonia con l'indirizzo generale di politica legislativa in tema di illeciti di modesta rilevanza e gravità, lesivi di interessi sociali secondari.

Nè può tralasciarsi di ricordare che difficoltà analoghe si sono rinvenute anche nella seconda parte del citato punto 26.

È sufficiente richiamarsi alla disposizione che prescrive per la disciplina delle circostanze aggravanti e diminuenti dei reati di ricettazione e di favoreggiamento l'adozione di criteri simili a quelli accolti nella regolamentazione del reato di contrabbando, per rendersi conto della irrealizzabilità di tale criterio, sotto il profilo della sostanziale diversità che si riscontra tra le due ipotesi delittuose.

Sono dunque questi i motivi che hanno fatto ritenere sconsigliabile l'attuazione della

delega in materia di sanzioni, nè, d'altronde, è stata data preferenza al criterio di utilizzare i pochi punti di essa apparsi di sicura applicazione.

A questo proposito, maggior fondamento è stato riconosciuto alla tesi secondo la quale l'iniziativa avrebbe arrecato più danno che vantaggio alla vigente normativa penale doganale, che ha ormai acquisito un certo carattere di sistematicità soprattutto attraverso il contributo interpretativo della dottrina e della giurisprudenza.

Modificazioni parziali e di limitata portata avrebbero cioè rischiato di alterare l'assetto strutturale di tale normativa, la quale, d'altra parte, conserva intatta la sua operatività anche dopo le innovazioni apportate all'ordinamento doganale dalle nuove norme delegate.

Sia chiaro ad ogni modo che questa linea di condotta informata a ragionevole prudenza non dev'essere intesa come rinuncia definitiva ad una organica ristrutturazione del sistema sanzionatorio.

Al contrario, tale obiettivo di revisione rimane per il Governo un traguardo serio da non perdere di vista, ed anzi da realizzare con legge ordinaria attraverso l'apporto costruttivo delle varie parti, anche alla luce della più ampia revisione della legislazione penale, sostanziale e processuale.

Per concludere queste brevi note sul punto, non è forse superfluo accennare che i rilievi oggi all'esame, ed altri ancora inerenti sia al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, che al provvedimento analogo n. 62 del 2 febbraio 1970, hanno formato oggetto nel gennaio del 1972 di una ordinanza del pretore di Bologna, con la quale venivano sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 76 e 77 della Carta fondamentale dello Stato.

Ma la Corte costituzionale, con sentenza del 20 febbraio di quest'anno, ha dichiarato non fondate tali questioni, sulla base di considerazioni che si richiamano anche alle posizioni espresse dall'amministrazione nel corso del giudizio.

Quanto poi alle osservazioni relative alla inadeguatezza del regolamento doganale del

1896, tuttora vigente, preme anzitutto far rilevare che in realtà soltanto pochi articoli di tale regolamento possono trovare ancora applicazione, essendo la maggior parte di essi divenuta incompatibile con la sopravvenuta disciplina legislativa.

È pertanto a quest'ultima che occorre far riferimento, atteso anche il suo carattere profondamente innovativo, come fonte normativa pressochè esclusiva dell'attività doganale.

Si segnala, peraltro, che l'amministrazione, al fine di eliminare il permanere di perplessità dal punto di vista interpretativo e di prevenire ulteriori spunti critici circa la sopravvivenza di disposizioni che certamente non stanno più al passo con le moderne esigenze dei traffici e delle necessità commerciali in particolare, ha posto allo studio nuove iniziative attraverso le quali potranno essere determinate con maggiore incisività le norme regolamentari incompatibili con la legislazione doganale in vigore.

Da ultimo, c'è ancora da dire che non è privo di interesse il suggerimento di incentrare su di uno stesso ufficio il lavoro di coordinamento e di indirizzo dell'attività illustrativa e dispositiva cui l'amministrazione è tenuta, al fine di rendere più concreta l'applicazione della legge.

È tuttavia un problema che non sembra opportuno affrontare disorganicamente ed in forma isolata, in un momento, peraltro, in cui anche per esso può apparire indispensabile un serio e meditato approfondimento, nel quadro del più ampio disegno di riordinamento dell'apparato amministrativo dello Stato secondo una moderna visione del modello organizzativo da strutturare.

B U C C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U C C I N I . Anzitutto desidero ringraziare il rappresentante del Governo per i chiarimenti che sono stati forniti in merito ad una interrogazione che aveva soprattutto lo scopo di mettere in evidenza quanto accade nella pratica e le contraddizioni e le ca-

renze che del resto sono state riconosciute dallo stesso rappresentante del Governo quando, pur dando atto della mole non indifferente della produzione legislativa raccolta poi nel testo unico del 1973 che consta di ben 352 articoli, ha manifestato le perplessità dell'organo esecutivo non soltanto per quanto riguarda l'uso della delega per la normativa sanzinatoria, ma soprattutto per quanto accade anche a livello legislativo (eccezioni di incostituzionalità) e per quanto accade a causa della mancanza di una chiara normativa sanzinatoria.

Il problema ha acquistato aspetti drammatici soprattutto per quanto riguarda il contrabbando di valuta. Vi è un contrabbando di valuta che avviene attraverso i canali, direi, legittimi, cioè attraverso le banche, ma abbiamo anche un'esportazione di valuta all'estero, che si realizza nelle forme più artigianali, con la quale capitali abbastanza consistenti varcano le nostre frontiere. Nonostante le denunce di fatti scandalosi, la nostra legislazione è del tutto insufficiente perchè prevede soltanto la sanzione di una multa pari al terzo o al quintuplo del capitale sequestrato alla frontiera.

Questo è soltanto un aspetto delle preoccupazioni che hanno ispirato la nostra interrogazione, diretta soprattutto a sollecitare il potere esecutivo a regolamentare la parte sanzinatoria. D'altro canto prendiamo atto che l'onorevole rappresentante del Governo ha ritenuto fondato, sia pure nel quadro di una sistemazione più generale, il suggerimento in ordine all'accentramento in un unico ufficio presso il Ministero delle finanze, che noi avevamo consigliato, per coordinare l'enorme numero di circolari doganali che sono causa frequente di disfunzioni amministrative. Del resto che sussista ancora un vecchio regolamento del 13 febbraio 1896, sia pure in parte, è stato confermato.

Vi è un altro problema, quello dell'autonomia decisionale dei funzionari doganali nel rispetto delle norme vigenti e nel rispetto della responsabilità che a tutti i livelli può farsi carico ai funzionari stessi. In realtà in una concezione moderna della legislazione doganale non esiste questo principio della responsabilità e quindi dell'autonomia deci-

sionale dei funzionari doganali. Di qui quella congerie di circolari che a volte interpretano la legge, a volte dettano determinate norme di comportamento, creando spesso disfunzioni.

Quindi, nel richiamare ancora una volta l'attenzione su queste gravi carenze e nel prendere atto nel contempo non solo di ciò che si è fatto ma anche di quanto ci si propone di fare, ci auguriamo che le lacune che ancora rimangono in questo settore, che è fondamentale soprattutto in un paese come l'Italia che è abbastanza debole a livello internazionale, vengano affrontate e colmate con ogni possibile sollecitudine.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

Z I C C A R D I , f. f. Segretario:

VALITUTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che il quotidiano milanese « Corriere della Sera » del 12 novembre 1975 ha pubblicato in prima e seconda pagina un ampio servizio sulle gravi condizioni di indisciplinazione e di disordine esistenti nel carcere di « Regina Coeli » di Roma, riferendo anche le testimonianze di alcune guardie carcerarie che prestano servizio nello stesso carcere, l'interpellante chiede di conoscere:

1) se quanto ha pubblicato il quotidiano milanese risponde a verità;

2) se e quali provvedimenti il Ministro intende adottare per ristabilire l'ordine nel carcere di « Regina Coeli », nel quale i detenuti vivrebbero in condizioni di assoluta libertà, comprovata anche dalle recenti evaluazioni;

3) se e vero che il reclutamento delle guardie carcerarie incontra insuperabili difficoltà per le condizioni di insicurezza e di tei-

rore che si sono create, non solamente a « Regina Coeli », ma in tutte le carceri italiane, per effetto di un costume di tolleranza che, mascherandosi con motivi di umanità, è in realtà il frutto di una sistematica negligenza.

(2 - 0457)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interrogazione, con richiesta di risposta scritta, pervenuta alla Presidenza.

Z I C C A R D I , f. f. Segretario:

PERRINO, COLELLA, MANENTE COMUNALE. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste.* — La stampa ha dato notizia in questi giorni che, nel quadro dell'accordo con il Governo tunisino per la pesca nel Canale di Sicilia, l'Italia si è impegnata ad importare dalla Tunisia 20.000 tonnellate di olio di oliva e ad intervenire presso la CEE perchè il vino e le arance tunisine abbiano migliore accesso nel MEC.

Non avendo l'Italia facoltà di decidere le condizioni di importazione dell'olio, è prevedibile che la CEE negherà il suo consenso.

Ciò premesso, ed in considerazione che tali importazioni incidono in senso fortemen-

te negativo sull'economia agricola — e su quella meridionale in particolare — che accusa un eccesso di produzione di tali prodotti, il che rende difficile, se non impossibile, il collocamento, con conseguente svilimento dei prezzi, gli interroganti chiedono che i Ministri in indirizzo facciano conoscere la reale portata degli accordi, se ed in quanto le notizie di stampa abbiano un reale fondamento.

(4 - 4814)

Ordine del giorno della seduta di martedì 18 novembre 1975

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi martedì 18 novembre in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976 (2238).

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1974 (2239).

La seduta è tolta (ore 11,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari